

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1249 del 2009, proposto da:
xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gori, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via Rizzoli 1/2;

contro

Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, del decreto 20 luglio 2009 con cui la Questura di Bologna ha revocato al ricorrente la carta di soggiorno che gli era stata rilasciata il 14 aprile 2005.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:

1. - Oggetto del presente ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna 20 luglio 2009, con cui si è revocata al cittadino marocchino ricorrente la carta di soggiorno rilasciatagli il 14 aprile 2005.

Secondo il Questore, il provvedimento espulsivo disposto con la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il reato di detenzione (0,50 gr. di hashish) e spaccio di sostanze stupefacenti (0,85 gr. di hashish) è chiaramente incompatibile con la situazione di lungo soggiornante; inoltre il ricorrente, a causa delle denunce a suo carico, denota scarso inserimento nel contesto sociale.

2. - A sostegno del gravame con l'unico articolato motivo il ricorrente deduce l'eccesso di potere per carenza o, quantomeno, apoditticità della motivazione; violazione ed erronea valutazione dei presupposti previsti dagli articoli 9, comma 4, 5 comma 5, 13 comma 2 bis, 4 comma 3 e 19 comma 2 lettera b del T.U. n. 286 del 1998 e 12 comma 2 del D.P.R. n. 394 del 1999.

3. - Si è costituita in giudizio la Questura di Bologna contestando le pretese svolte dal ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza incidentale di sospensione.

4. - Nella odierna camera di consiglio, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere deciso con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 9 della legge 205 del 2000.

5. - Il ricorso è fondato.

Al riguardo va innanzitutto rilevato che:

- in base alla normativa oggi vigente che ha sostituito alla carta di soggiorno il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la condanna per uno dei delitti previsti negli articoli 380 e 381 del c.p.p. non impedisce ex se il rilascio della carta di soggiorno, ma costituisce elemento per valutare la pericolosità dello straniero ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 9, come modificato dal d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3;

- il medesimo comma 4, nella nuova formulazione, prescrive inoltre che "ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero";

- il settimo comma prevede, invece, le ipotesi di revoca del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo ... b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4... .

5.1 - Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie all'esame, il Collegio non può non rilevare come le denunce a carico del ricorrente (vedi doc. 3 dimesso in atti dalla resistente), la condotta criminosa sanzionata con la sentenza penale di condanna del 18 febbraio 2009 (detenzione di 0,50 gr. di hashish e spaccio di 0,85 gr. di hashish) siano stati erroneamente valutati come sintomatici dell'appartenenza del ricorrente alla categoria delle persone socialmente pericolose e tali da rendere irrilevanti la situazione familiare, lavorativa e l'inserimento sociale dello stesso.

Ed invero il Questore non ha tenuto nella dovuta considerazione la durata del soggiorno in Italia del ricorrente e del suo nucleo familiare, la loro completa integrazione nel tessuto sociale e lavorativo.

Va inoltre sottolineato il fatto che le condotte ascritte al ricorrente (tanto quella oggetto della sentenza penale di condanna, quanto quelle oggetto delle richiamate denunce) non sono idonee a rappresentare quella

minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato che giustificherebbe il non riconoscimento del diritto del ricorrente al mantenimento dell'unità familiare.

A tale ultimo proposito occorre precisare che nella fattispecie, la giovane età del ricorrente, la sua situazione familiare e l'incontestabile sradicamento dal paese di origine sono elementi niente affatto recessivi rispetto al reato commesso e alle condotte illecite addebitategli.

5.2 - Conclusivamente, deve ritenersi l'illegittimità della impugnata revoca emanata in palese violazione dell'articolo 9 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 del 1998, come modificato dal d.lgs 8 gennaio 2007 n. 3, per non aver adeguatamente valutato la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ai fini della sua appartenenza alla categoria delle persone socialmente pericolose.

Il Collegio deve inoltre rilevare che ai sensi del combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 al ricorrente poteva in ogni caso essere rilasciato un permesso di soggiorno per altri motivi.

Invero, la espulsione dell'imputato a pena espiata comminata dal giudice penale ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. n. 309 del 1990, non è allo stato di ostacolo per il mantenimento in capo al ricorrente di un valido titolo di soggiorno in pendenza della pronuncia del giudice di appello.

6. - Alla stregua di tutte le su esposte considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l'effetto l'impugnato provvedimento deve essere annullato.

Stante la natura particolare della vicenda appare equo compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'impugnato provvedimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO